



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 864 del 2020, proposto da “-OMISSIS-”, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Immordino, Giuseppe Immordino e Giuseppe Nicastro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Immordino in -OMISSIS-, viale Libertà, n. 171;

contro

Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall’avvocato Roberta Cannarozzo Fazzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS- Area dello Sviluppo Economico Servizio SUAP di divieto di prosecuzione o inizio lavori oggetto

della segnalazione certificata di inizio attività di cui al prot. n. -OMISSIS- per le opere da realizzare in un'area sita in Viale -OMISSIS- identificata al C.F. al fg. -OMISSIS- ;
- nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2021 il dott. Calogero Comandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 10 giugno 2020 e depositato in pari data, la parte ricorrente ha esposto:

- che -OMISSIS-” è locataria di un lotto di terreno sito a -OMISSIS- in -OMISSIS- ed identificato al C.F. al fg. -OMISSIS-, giusta contratto di locazione ad uso non abitativo registrato a -OMISSIS--OMISSIS-di proprietà della -OMISSIS-pervenuto-gli con atto di compravendita notaio -OMISSIS- del -OMISSIS-registrato a -OMISSIS- -OMISSIS-;

- che La -OMISSIS-, con il consenso della ditta proprietaria, giusta dichiarazione di assenso del -OMISSIS-, ha presentato una segnalazione certificata di inizio attività assunta al prot. n. -OMISSIS- per l'esecuzione dei lavori consistenti nella realizzazione di due campetti di “padel” in un lotto di terreno destinato a “Turismo rurale”

e ricadente secondo il PRG vigente nella z.t.o. "E1" all'interno dell'area destinata a turismo rurale denominata "-OMISSIS-";

- che con il provvedimento impugnato il Comune ha ritenuto di dover disporre il divieto dell'inizio o prosecuzione lavori, ritenendo il progetto irrealizzabile (nonostante il N.O. favorevole della Soprintendenza) sulla base delle seguenti ragioni:

"CONSIDERATO che la realizzazione di impianti

sportivi in ZTO "E1" configurano una trasformazione urbanistica del territorio, non riconducibili ad interventi subordinati a S.C.I.A. ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 380/2001, così come recepito con

modifiche dall'art. 2 della L.R. 16/2016, in quanto soggetti a permesso di costruire ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 380/2001, così come recepito con modifiche dall'art. 2 della L.R. 16/2016, qualora

ne ricorrano le condizioni?";

"CONSIDERATO che, secondo le vigenti N.T. di A. nelle zone "E1 sono ammesse esclusivamente strutture connesse all'attività produttiva, limitatamente al fabbisogno agricolo, art. 17 comma 1 delle

stesse norme; CONSIDERATO che l'art. 22 L.R. 71/78 e ss.mm.ii., norma derogatoria per le Z.T.O. "E1" non prevede in nessun caso la realizzazione di impianti sportivi".

Avverso tale provvedimento, la parte ricorrente ha proposto il presente gravame articolando i seguenti motivi:

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 16, 17, 19 E 24 NN.TT.AA. DEL VIGENTE P.R.G. DEL COMUNE DI PALERMO, DEGLI ARTT. 4, 19 E 22 L.R. N. 71/78 E DEGLI ARTT. 10 E 22 D.P.R. N. 380/2001, DELL'ART. 2 L.R. N. 16/2016. VIOLAZIONE DELL'ART. 19 COMMI 3 E 4

L. N. 241/90 E SS.MM.II., DELL'ART. 7 L.R. N. 7/2019 E SS.MM.II. E DELL'ART. 97 COST.

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 9, 10, 11, 12 E 13 L.R. 21.5.2019 N. 7, DEGLI ARTT. 8 E 11 *BIS* L.R. N. 10/91 E DEGLI ARTT. 7 E 10 *BIS* L. 241/90. VIOLAZIONE DEI DIRITTI PARTECIPATIVI E DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

Con ordinanza n. -OMISSIS-, il C.G.A.R.S., in riforma dell'ordinanza n.-OMISSIS- resa da questo T.A.R., ha accolto l'istanza cautelare consentendo all'odierna parte ricorrente di proseguire l'attività

Si è costituito in giudizio il Comune di -OMISSIS- che ha chiesto il rigetto del ricorso.

In vista dell'udienza le parti hanno depositato documenti e la parte ricorrente una memoria.

All'udienza pubblica dell'8 ottobre 2021, dopo la discussione delle parti, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Il primo motivo di ricorso è infondato.

Nella relazione tecnica allegata alla SCIA l'intervento edilizio in oggetto viene così descritto: n. 2 campi di *padel* di dimensioni di ml. 20x10 realizzati con basamento formato da un massetto in calcestruzzo di cm 10/12 di altezza, sovrastato da un tappeto in fibre sintetiche, con ai lati l'installazione di pannelli in vetro temperato di tre metri di altezza con sovrastante recinzione in ferro a maglia quadra alta 1 mt.

L'opera così descritta integra all'evidenza una trasformazione edilizia del terreno stante la realizzazione di un'opera di scavo e di un basamento in calcestruzzo in grado di incidere in modo definitivo sulla permeabilità del suolo (Cons. Stato, Sez. VI, 2707/2018; Cons. Stato, Sez. V, n. 3700; Cass. Pen., Sez. III, n. 4916/2014; Cass. Pen., n. 41570/2005) in modo incompatibile con la destinazione a zona agricola.

Emerge all'evidenza la differenza con campi da tennis e di calcio in cui può predicarsi un mero movimento terra di cui all'art. 3 della l.r. n. 16/2016 giacché il suolo non muta le sue caratteristiche originarie di permeabilità per l'impiego di materiali artificiali e di costruzione.

Tale intervento edilizio è chiaramente incompatibile con la destinazione agricola dell'area che non consente nessuna altra utilizzazione.

Anche il riferimento all'art. 30 della l.r. Sicilia n. 21/2001, rubricato "turismo rurale", non è pertinente.

È sufficiente richiamare il comma 2 del predetto art. 30 della l.r. Sicilia n. 21/2001 che consente di ricondurre al turismo rurale, ossia all'attività turistica che può essere svolta in immobili ricadenti in zona agricola, qualora finalizzata "alla corretta fruizione dei beni ambientali e/o culturali del territorio rurale".

Il campo di *padel* è strutturalmente estraneo a tale funzione poiché costituisce una forma particolare di tennis urbano che necessita di opere murarie e materiali durevoli (come il vetro che deve delimitare il campo) del tutto indipendenti dall'effettivo godimento dei beni ambientali e/o culturali del territorio rurale.

Tale attività, che non si può svolgere senza procedere alle opere edilizie sopradescritte, si differenzia chiaramente da quelle citate nel richiamato D.A. del 6 giugno 2002, che si caratterizzano per la loro vocazione tipicamente campestre (es. agricampaggio, equitazione) o per l'assenza di opere di trasformazione del suolo (ping pong)

o per la possibilità di condividere fasi all'aria aperta con fasi al chiuso (piscine, palestre e attrezzature ed impianti ginnico sportivi).

Non è sufficiente, pertanto, che l'attività da svolgere nell'ambito del turismo rurale sia classificabile genericamente come sport, ma è necessario che tale attività abbia un contatto quantomeno potenziale con il godimento di beni ambientali e/o culturali che non si riduca alla mera amenità dei luoghi di svolgimento.

Deve, inoltre, evidenziarsi come l'art. 30 della l.r. Sicilia n. 21/2001 non legittimi interventi di nuova costruzione prevedendo che i servizi connessi all'offerta di ospitalità e/o ristorazione debba essere esercitata in immobili già esistenti qualificati come rurali.

Alla luce delle superiori argomentazioni consegue il rigetto del primo motivo di ricorso.

Anche il secondo motivo non è fondato poiché, per costante indirizzo giurisprudenziale, per l'esercizio dei poteri inibitori nell'ambito della SCIA non trovano applicazione né la comunicazione di avvio del procedimento né l'art. 10 *bis* della l. n. 241/1990 (T.A.R. L'Aquila, n. 347/2017; T.A.R. Sicilia, -OMISSIS-, n. 1599/2017; T.A.R. Calabria, Catanzaro, n. 1533/2016; Cons. Stato, Sez. III, n. 1111/2019 [che richiama cfr. Cons. Stato, n. 3112/2014, n. 1800/2014, n. 489/2013])

La novità della questione evidenziata anche nell'ordinanza cautelare del C.G.A.R.S. legittima la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

Così deciso in -OMISSIS- nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Maisano, Presidente

Francesco Mulieri, Primo Referendario

Calogero Commandatore, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Calogero Commandatore

IL PRESIDENTE
Nicola Maisano

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.